



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Veneto**

RICORSO CON RICHIESTA DI SOSPENSIVA

RICORRENTE: EARTH, C.F. 97675350587, in persona del Presidente Valentina Coppola, con sede a Roma in Via dei Quintili 56, giusti i poteri spettanti allo stesso dallo Statuto e dal consiglio direttivo, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Rizzato, C.F. RZZMSM75E09L840X, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. M. Rizzato, Via Napoli 4- Vicenza, come da mandato in calce al presente atto, il quale intende ricevere le comunicazioni via pec massimo.rizzato@ordineavvocativicenza.it, come da mandato in calce al presente atto.

Contro: REGIONE VENETO, in persona del Presidente pro tempore

e nei confronti di

FEDERCACCIA in persona del legale rappresentante pro tempore

per l'annullamento parziale, previa sospensione degli effetti,

della delibera della Giunta Regione Veneto n. 668 del 10/6/24, pubblicata sul Bur il 14/6/24 nonché della delibera di rettifica n. 703 del 18/6/24 pubblicata sul Bur il medesimo giorno.

limitatamente alla parte del calendario venatorio ove prevede

- 1) Prelievo della starna dal 15 settembre al 30 dicembre 2024
- 2) chiusura caccia all'avifauna acquatica (germano reale) fino al 30 gennaio 2025.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IN FATTO: in data 30/4/24 la Regione ha inviato all'ISPRA il progetto del calendario venatorio affinché l'istituto potesse esprimere il proprio parere in merito ai contenuti di tale atto.

Con risposta del 29/5/24, l'ISPRA ha espresso alla Regione alcune obiezioni sulle scelte adottate dalla Regione nel progetto del calendario.

La Giunta della Regione ha, infine, approvato il calendario venatorio regionale, disattendendo tuttavia le osservazioni dell'Ispra in merito :

- al prelievo della **Starna** (*Perdix perdix*). Secondo l'Ispra, dal momento che sul territorio regionale non sono presenti popolazioni naturali in grado di mantenersi nel tempo in assenza di ripopolamenti, mancano i presupposti affinché questa specie possa essere cacciata nel corso della stagione 2024/2025;



- alla data di chiusura dell'avifauna, riproponendo le medesime argomentazioni già contenute nella delibera dello scorso anno, peraltro censurate dal Tar Veneto con sentenza n. 1990\23 e con precedente sentenza n. 97\23 ed in particolare, sulla scorta del principio di precauzione, alla mancata chiusura della caccia al 20 gennaio 2025 per germano reale.

La delibera regionale, appare illegittima per i seguenti

MOTIVI

1. ECCESSO DI POTERE: DIFETTO della MOTIVAZIONE e di ISTRUTTORIA (starna)

L'Ispra indica l'opportunità di non consentire il prelievo della **Starna** (*Perdix perdix*) "dal momento che sul territorio regionale non sono presenti popolazioni naturali in grado di mantenersi nel tempo in assenza di ripopolamenti, mancano i presupposti affinché questa specie possa essere cacciata nel corso della stagione 2024/2025".

Per quanto concerne il prelievo della starna, nonostante il preciso parere rilasciato dall'Ispra, la Regione anche quest'anno ha ritenuto di disattendere il suggerimento ritenendo che l'affermazione dell'Ispra "non è supportata da evidenze scientifiche e studi riferiti al territorio regionale".

Tale scelta costituisce un palese difetto di motivazione in quanto la Regione avrebbe dovuto:

- A) Specificare in base a quali dati e ragioni l'Ispra avrebbe reso un parere non pertinente per il territorio regionale. Se la Regione riteneva che il parere dell'Ispra non fosse supportato da dati scientifici per la realtà regionale, avrebbe dovuto indicare in base a quali studi ed evidenze scientifiche nel territorio veneto la starna è presente in popolazioni naturali in grado di mantenere la specie e non sbrigativamente concludere che il parere dell'Ispra non tiene conto della realtà territoriale veneta.

Nella Guida per la stesura dei calendari venatori l'Ispra indica che "le popolazioni naturali di Starna costituiscono solo piccoli nuclei tra loro fortemente disgiunti e localizzati nella parte settentrionale e centrale del Paese. Una condizione a tal punto compromessa delle popolazioni "autosufficienti" rappresenta una situazione di particolare rischio per la specie... Gli esemplari allevati possono, anzi, costituire un rischio per la sopravvivenza delle residue popolazioni naturali, a causa di problematiche di ordine genetico, sanitario, comportamentale ed ecologico".

Secondo l'Ispra, per la conservazione delle popolazioni in grado di automantenersi in assenza di immissioni è opportuno esercitare il prelievo venatorio solo in presenza di



densità e consistenze di popolazione in grado di consentire la programmazione della sostenibilità del prelievo stesso, per cui la caccia alla Starna "dovrebbe essere vietata nelle aree con attuale presenza di residue popolazioni ancora capaci di automantenersi (compresa una fascia di rispetto circostante di circa 10 km, da prevedersi anche nel caso in cui le medesime popolazioni siano localizzate entro il perimetro di aree protette), nonché nelle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzati alla costituzione di popolazioni stabili, fino ad avvenuta stabilizzazione.

Pertanto, la caccia alla specie potrebbe essere ammessa solo "nelle aree ove i piani faunistico-venatori accerteranno in futuro l'avvenuta stabilizzazione di popolazioni reintrodotte ed un costante monitoraggio dimostri la sostenibilità del prelievo venatorio, che comunque non dovrebbe superare il 15% della consistenza autunnale stimata, anche in relazione con il successo riproduttivo annuale di ogni popolazione ed il relativo piano di conservazione" (doc. 6).

La Regione Veneto, pertanto, avrebbe dovuto dimostrare come, dai dati emergenti nel nuovo piano faunistico venatorio regionale, la popolazione di starna in Veneto risulta stabile.

Nel piano faunistico, tuttavia, non vi è alcun accenno riferito alla popolazione della starna che, alla luce di uno studio dell'associazione "birding veneto", risulta localizzata in poche località del territorio veneto (doc. 5).

Nulla di tutto ciò è avvenuto per cui appare chiaro come vi sia un difetto di motivazione. La giurisprudenza ha stabilito che l'Amministrazione nel discostarsi dal parere reso dall'Ispra ha l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito che sottendono l'adozione di diverse conclusioni. Nel caso di specie, la Regione Veneto ha solamente riferito che il parere dell'Ispra non è supportato da evidenze scientifiche e studi tecnici ma non ha indicato nella delibera impugnata delle controdeduzioni che dimostrino il contrario. Si ricorda, infatti, che il calendario venatorio deve essere adottato sentito l'I.S.P.R.A. (art. 18, comma 4°, della L. n. 157/1992 e art. 16, commi 1° e 2° lett. 'a', della L.R. n. 50/1993), il quale esprime un parere obbligatorio ma non vincolante, dal quale l'Amministrazione regionale può discostarsi purché fornisca congrua e adeguata motivazione delle scelte difformi operate (il principio è pacifico in giurisprudenza, e con specifico riferimento ai precedenti di Codesto Tribunale si vedano da ultimo le sentenze n. 97/2023 e n.



155/2022, che richiamano la pronuncia del C.d.S. n. 3852/2018). In particolare, la valutazione tecnica formulata dall'I.S.P.R.A. può essere superata in presenza di dati univoci, specifici e aggiornati che la smentiscano; laddove la Regione non disponga di dati con simili caratteristiche deve ritenersi prevalente il giudizio dell'organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza appositamente istituito con legge per censire la fauna selvatica e studiarne lo stato e l'evoluzione (art. 7 della legge n. 157 del 1992).

Il Consiglio di Stato (sent. n. 3852/2018; ord. n. 5027/2022) ha infatti precisato, quanto al valore del parere dell'I.S.P.R.A. in materia venatoria, che un discostamento da parte della Regione è possibile solo *"per far emergere le peculiarità dello specifico territorio di riferimento sulla scorta di un affidabile monitoraggio delle singole specie o, comunque, su dati mutuati da organismi scientifici accreditati ed obiettivamente verificabili"*, e quindi quando vi siano *"elementi istruttori di segno contrario contraddistinti da base scientifica di eguale livello"* che dimostrano l'inadeguatezza delle statuizioni dell'I.S.P.R.A. rispetto al caso concreto.

- B) Oppure, in alternativa, la Regione avrebbe potuto richiedere ad Ispra un'integrazione del parere, affinché l'istituto fornisse delle precisazioni in merito all'affermazione resa nel parere. A pag. 5 del parere, infatti, Ispra riferisce infatti di esser disponibile ad un confronto tecnico-scientifico qualora la P.A. ritenga che il contenuto del parere non sia chiaro o necessiti di integrazioni. Si palesa quindi un difetto di istruttoria poiché la Regione, prima di discostarsi dal parere dell'Ispra, avrebbe potuto chiedere delle delucidazioni all'istituto.

2. ECCESSO DI POTERE: DIFETTO della MOTIVAZIONE e VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE (chiusura della caccia per germano reale)

L'art. 18 comma 1 bis della L. n. 157/92 stabilisce che *"L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:*

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli".



L'importanza di consentire delle forme di utilizzo sostenibile degli uccelli selvatici è stata subito messa in luce dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale *"la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche deve essere fissata secondo un metodo che garantisca la protezione completa di queste specie durante il periodo di migrazione prenuziale. I metodi che abbiano come obiettivo o come effetto di sottrarre una determinata percentuale di uccelli di una specie a detta protezione non sono conformi a tale disposizione"* (C.G.E 19 gennaio 1994, caso C-435-1992).

Considerato come il divieto della caccia va disposto durante il ritorno al luogo di nidificazione, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 4, art. 7, della Direttiva Uccelli e sulla scorta di quanto disposto dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 gennaio 1994, nel parere inviato alla Regione l'Ispira ritiene che la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche deve essere fissata secondo un metodo che garantisca la protezione completa di queste specie durante il periodo di migrazione prenuziale.

Per le specie migratorie, quindi, al fine di rispettare la normativa citata, è necessario conoscere i tempi di inizio e di fine del periodo riproduttivo.

Al fine di stabilire i tempi della migrazione, la Commissione Europea ha provveduto a raccogliere in un documento denominato *key concepts document* tutte le migliori informazioni disponibili sul periodo di migrazione pre-nuziale e di riproduzione delle specie cacciabili.

Nel corso degli anni le informazioni contenute nel *k.c.d.* sono state via via adeguate ai tempi e, da ultimo, nel corso del 2018 è stato avviato un processo di aggiornamento dei periodi riproduttivi e migratori della fauna selvatica che si è concluso al termine del 2021 con la redazione del documento dal titolo *"Huntable bird species under the birds directive - scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States"*.



Nel parere inviato alla Regione Veneto, sulla base dei dati contenuti nel KCD 2021, l'Ispra indica le date italiane di inizio della migrazione prenuziale della maggior parte delle specie ornitiche cacciabili in Italia, mentre in quattro casi anticipa la decade di inizio della migrazione: alzavola anticipata di una decade (attuale: II decade di gennaio), gallinella d'acqua anticipata di tre decadi (attuale: III decade di gennaio), tordo bottaccio anticipata di una decade (attuale: I decade di gennaio), Tordo sassello anticipata di una decade (attuale: II decade di gennaio).

Secondo l'Ispra, però, è opportuno fissare un'unica data di chiusura per le specie che abbiano un aspetto morfologico simile e/o che frequentano gli stessi ambienti (zone umide) e/o che vengono cacciate con modalità analoghe e ciò al fine di prevenire errori sull'identificazione delle specie durante la caccia, limitare il disturbo all'avifauna e rendere più efficace l'azione di sorveglianza.

Applicando quanto indicato nella Guida alla disciplina della caccia (si vedano in particolare i par. 2.6.6 e 2.6.20), secondo l'Ispra sarebbe necessario fissare la data di chiusura in modo da tutelare le specie che iniziano più precocemente la migrazione di ritorno. Pertanto, i termini del prelievo dovrebbero essere: alzavola e uccelli acquatici legati alle zone umide (anatidi, rallidi e limicoli) al 10 gennaio. Tuttavia, considerando i trend demografici dell'alzavola, si ritiene accettabile estendere di una decade la cacciabilità di questa specie.

Sulla base di tali valutazioni, l'Ispra è del parere che le date di chiusura della stagione venatoria possano essere fissate al 20 gennaio 2024 per gli uccelli acquatici legati alle zone umide (anatidi, rallidi e limicoli).

Nonostante le precise osservazioni dell'Ispra, la Regione Veneto ha deciso di disattendere il parere e consentire il prelievo dell'avifauna acquatica sino al 30 gennaio 2025, avvalendosi della decade di sovrapposizione per le seguenti ragioni :

- dai dati sperimentali raccolti ed elaborati in Veneto dall'Associazione Faunisti Veneti e dall'Associazione Culturale Sagittaria dimostrano un generale aumento della comunità di uccelli acquatici cacciabili e protetti censiti in gennaio in regione nell'arco di 29 anni. Ciò a dimostrazione del fatto che la gestione faunistico-venatoria in Veneto permette a più di 700.000 soggetti di varie specie di uccelli acquatici di trascorrere l'inverno in Veneto nel corso di un arco temporale superiore ai 20 anni, periodo in cui la caccia all'avifauna acquatica è sempre stata chiusa alla fine del mese di gennaio;



- a ciò si aggiunge che il germano reale, l'alzavola, il fischione, il codone, il mestolone, il moriglione, la moretta, la gallinella d'acqua sono tutti in aumento dal 2009 al 2018.

Non si comprende come mai la Regione abbia deciso anche quest'anno di consentire la chiusura della caccia al 30 gennaio, riproponendo sostanzialmente le medesime motivazioni dello scorso anno dal momento che, con **sentenza n. 97\23** il **Tar Veneto** ha evidenziato come *"tali argomentazioni non paiono idonee a superare il divieto di caccia nei periodi di migrazione prenuziale, definiti dal documento 'Key Concepts', che "costituisce un punto di riferimento in materia a livello unionale". Né consentono di disattendere, per la loro genericità, le valutazioni tecniche contenute nell'Atlante Europeo delle Migrazioni, alle quali l'Amministrazione non oppone evidenze significative, tali da sorreggere efficacemente la scelta di posticipare la data di chiusura del periodo di caccia e comprovare che tale scelta non interferisca negativamente con fasi essenziali (la migrazione prenuziale) alla conservazione e all'incremento numerico delle specie".*

Del resto, la Regione potrebbe confutare i periodi di sovrapposizione cristallizzati nel k.c.d. solamente fornendo una prova contraria sulla scorta di elementi idonei ad evidenziare tempistiche di migrazione diverse maturate nelle specifiche Regioni (cfr. C.d.S., III Sez., n. 7182/2019 e n. 3852/2018).

Ribadendo quanto già deciso con le sentenze n. 155\22 e 97\23, il Tar Veneto, con **sentenza n. 1990\23**, constatata la sostanziale coincidenza della motivazione addotta sul punto dall'Amministrazione, evidenziando come *"la regola della c.d. decade di sovrapposizione, prevista dalla Guida, richiede la dimostrazione della sovrapposizione. In assenza di dati certi deve invece operare il principio di precauzione con l'applicazione dei termini di cui al documento "Key Concepts" (Cons. Stato, Sez. III, 1 dicembre 2020, n. 7609); che per garantire un regime completo di protezione nel periodo della migrazione pre-nuziale è necessario evitare non solo il generale disturbo per l'intera popolazione avicola acquatica presente (incluse le specie non cacciabili che potrebbero lasciare del tutto l'area), ma anche il rischio di abbattere specie non cacciabili per errore, visto che le zone umide presentano*



spesso nei periodi di caccia una frequente densità elevata di uccelli appartenenti a specie diverse (Cons. Stato, Sez. III, 1 dicembre 2020, n. 7609; TAR Liguria, Sez. II, 7 agosto 2020, n. 570. In questo senso anche: Corte giust., 19 gennaio 1994, in C-435/92)" (T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 155 del 2022). A tali rilievi deve poi aggiungersi come, all'interno della Guida per la stesura dei calendari venatori, l'I.S.P.R.A. abbia sottolineato l'importanza della prima fase della migrazione pre-nuziale in cui sono coinvolti gli esemplari più forti, dovendo così concludere che "nel nostro Paese la possibilità di stabilire stagioni di caccia differenziate a livello regionale per gli uccelli migratori non risponde a criteri biologici e tecnici accettabili, stante la rapidità con la quale i fronti di migrazione attraversano l'intero territorio italiano; ciò è particolarmente evidente durante la migrazione prenuziale, la quale è generalmente assai più veloce di quella post-riproduttiva analisi specifiche prodotte dall'ISPRA e relative alla velocità di avanzamento dei fronti di migrazione di ritorno di uccelli acquatici attraverso il nostro Paese indicano infatti differenze di pochissimi giorni nelle date mediane del transito tra le regioni meridionali e settentrionali, tali cioè da non giustificare calendari regionali differenziati". Considerazioni, quelle richiamate, che depotenziano la tesi, sostenuta dalla Regione e riemersa nelle difese, anche orali, delle parti intervenute, secondo cui le specificità del territorio, da un lato, giustificerebbero previsioni differenziate (e il prolungamento della stagione venatoria al termine massimo di legge, qui contestato), e, dall'altro lato, farebbero apparire meno attendibili i richiami dell'I.S.P.R.A., che non terrebbero conto delle specificità locali. Tali specificità, come invece chiarito nella Guida, non corrispondono ad avvertibili differenze riscontrabili nel rapidissimo spostamento degli uccelli migratori durante l'attraversamento del territorio nazionale e non giustificano pertanto l'introduzione di calendari difformi dalle indicazioni generali impartite dall'I.S.P.R.A.

Infine, le argomentazioni esposte nella motivazione del provvedimento impugnato non risultano idonee a superare i puntuali rilievi dell'ISPRA anche in relazione:



- alle specie, che in base ai "Key Concepts", "risultano iniziare la migrazione nella terza decade di gennaio (Germano Reale, Folaga, Alzavola, Canapiglia e Codone);
- a tutte le specie che risultano in declino in quanto ricomprese nella classificazione SPEC 3, utilizzata dall'ISPRA (Folaga, Alzavola, Mestolone, Codone, Marzaiola e Beccaccino), in ragione della necessità di evitare i c.d. pericoli di disturbo e di confusione" (ancora T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 155 del 2022)".

Per quanto poi attiene alle singole specie di avifauna acquatica, è opportuno evidenziare **GERMANO REALE**: la Regione ritiene di poter consentire il prelievo sino al 30 gennaio 2025

per i seguenti motivi:

- la normativa vigente (L. n. 157/1992, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero la categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
- la specie è classificata "Least concern" (minima preoccupazione) anche dalla Red List of European Birds, 2015, sia in documento ufficiale della Commissione Europea, sia in Unione Europea, sia in Europa;
- il numero di coppie nidificanti in Europa è stimato in 2.850.000 - 4.610.000;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- nella guida interpretativa al paragrafo 2.7.12 si prevede, quale valore aggiunto, l'uniformità delle date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia degli Anatidi, che consisterebbe nella riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del Germano reale;
- le conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori evidenziano come "La scelta migliore consiste dunque nell'uniformare la data di chiusura della caccia al Germano con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti" senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie;



- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Va tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell'attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa";
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi;
- della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" (di seguito "Guida interpretativa") messa a disposizione della Commissione europea (pag. 39, paragrafo 2.7.2) facente parte integrante e sostanziale del presente atto quale Allegato D;
- il capitolo 2.7 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" analizza il problema delle sovrapposizioni, poiché questa specie è caratterizzata da un periodo riproduttivo particolarmente lungo e da popolazioni residenti non migratrici;
- la specie è analizzata nei paragrafi 2.7.5 e 2.7.12 della richiamata Guida UE, che evidenzia l'esistenza di sovrapposizione delle stagioni di caccia alla specie con il periodo riproduttivo e la migrazione prenuziale in otto Stati membri;
- la Guida ha riconosciuto che nella maggior parte degli Stati UE si verificano sovrapposizioni fra le stagioni di caccia e il dato KC e, per questo, ha analizzato la specie in profondità nel paragrafo 2.7.12;
- nel paragrafo 2.7.12, sopra richiamato, la lunga disamina della situazione biologica della specie, con numerose popolazioni residenti (come verificato in Veneto), stabilisce che sia un valore aggiunto uniformare la data di chiusura della caccia del Germano reale a quella delle altre specie di anatidi, anche al fine di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, meno numerose del Germano reale;



- per il Germano reale è la Guida ad assumere maggior valore (e quindi a risultare il principale riferimento) rispetto al dato KC, dal momento che la Commissione ha condotto una specifica analisi rispetto ai principi stabiliti per le altre specie. La stessa Guida considera, infatti, accettabile considerare che per il Germano reale la chiusura della caccia vada oltre il dato KC e della stessa decade di sovrapposizione;
- lo stesso ISPRA nel proporre la data di chiusura al 20 gennaio consente per il Germano reale un allungamento della stagione venatoria svincolando la data di chiusura sia dai KC che dall'applicazione della decade di sovrapposizione;
- della limitazione del numero di giornate settimanali di caccia nel mese di gennaio all'interno delle ZPS (che rappresentano la quasi totalità delle zone umide venete) imposta dal D.M. 17.10.2007, così come recepito nel calendario oggetto di approvazione (punto 11, lettera g);
- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 16 della Guida);
- Da ultimo, la relativa uniformità nella distribuzione dei prelievi nel corso delle ultime stagioni venatorie conferma sostanzialmente che tale specie in Italia assume natura sedentaria, e i capi che sono interessati dalla migrazione sono effettivamente rari come hanno dimostrato recenti tentativi di tracciamento mediante telemetria, ciò a voler significare che le date di inizio migrazione indicate dal parere ISPRA (ultima decade di dicembre) (che a sua volta richiama quelle dei Key Concepts 2021) non sono conciliabili con quelle individuate dall'Atlante Europeo delle Migrazioni (III settimana di gennaio) in quanto riguardano i piccoli contingenti della popolazione che, appunto, affronta la migrazione e non invece l'intera popolazione.

Tali motivazioni sono pressochè identiche a quelle dello scorso calendario venatorio con l'unica differenza riferita al fatto che nel veneto la popolazione di germano reale è molto consistente per cui prolungarne la caccia consentirebbe di ridurre la pressione venatoria sulle altre specie cacciabili.

Inoltre per la Regione, la Guida per la stesura dei calendari venatori sarebbe da preferire rispetto ai dati dei k.c. perché nella guida sarebbero state condotte analisi precise.

In realtà, come ribadito nella sentenza del **Tar Veneto n. 97/23**, il Consiglio di Stato ha ricordato "che il documento "Key Concepts" integra l'art. 7, comma 4, della Direttiva 2009/147/CE, fornendo le indicazioni operative necessarie all'applicazione di



tale disposizione (Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852" e che "la mancata osservanza delle indicazioni fornite dal documento "Key Concepts" presuppone da parte della Regione una motivazione adeguata, basata su dati certi in ordine alla differente data di inizio delle migrazioni pre-nuziali (Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852)".

Anche quest'anno, le motivazioni della Regione non sono idonee a superare l'obiezione rese dall'Ispra secondo il quale è "accettabile sul piano tecnico posticipare il termine della stagione venatoria per tutti gli uccelli acquatici al 20 gennaio 2025".

L'ispra indica come, sebbene la migrazione prenuziale di questi uccelli inizi nella prima decade di gennaio, è possibile consentirne il prelievo sino al 20 gennaio in considerazione del buono stato di conservazione del germano in Europa e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia.

Un eventuale prolungamento del prelievo oltre tale data, tuttavia, risulta in contrasto con il comma 1bis dell'4, art. 7, della direttiva 2009/147/CE.

Il Consiglio di Stato, infatti, ricorda che "la regola della c.d. decade di sovrapposizione, prevista dalla Guida, richiede la dimostrazione della sovrapposizione. In assenza di dati certi deve invece operare il principio di precauzione con l'applicazione dei termini di cui al documento "Key Concepts" (Cons. Stato, Sez. III, 1 dicembre 2020, n. 7609).

Come indicato nella **sentenza n. 1990\23**, il Tar Veneto ha già stabilito come il prelievo al germano reale debba terminare il 20 gennaio e le ulteriori motivazioni proposte dalla Regione per la stesura dell'attuale calendario venatorio non sono in grado di superare i rilievi dell'Ispra né le precisazioni contenute nelle precedenti sentenze di Codesta Autorità.

Secondo il Tar "per la sottospecie in esame sussiste una sovrapposizione c.d. "reale" tra il periodo di migrazione prenuziale indicato dall'I.S.P.R.A. sulla scorta del k.c.d. 2021 (I decade di gennaio) e la stagione della caccia che si prevede di protrarre fino alla fine della III decade di gennaio".



La Regione quest'anno ritiene che i dati devono essere valutati non sulla base dei k.c. bensì su quelli della Guida per la stesura dei calendari venatori.

La Regione si dimentica che, con **sentenza n. 97\23**, il Tar Veneto ha già censurato tale argomentazione in quanto "all'interno della Guida per la stesura dei calendari venatori, l'I.S.P.R.A. abbia sottolineato l'importanza della prima fase della migrazione pre-nuziale in cui sono coinvolti gli esemplari più forti".

Tale motivazione, quindi, è del tutto inconsistente in quanto già lo scorso anno il Tar ha evidenziato come "la Regione Veneto ha individuato l'inizio del periodo della migrazione nella III decade di gennaio invocando le informazioni contenute nel rapporto dell'*Euring* ...informazioni che infine sono state semplicemente privilegiate rispetto a quelle del *k.c.d.* 2021. Ma per fare questo l'Amministrazione regionale non ha al contempo offerto chiari ed univoci elementi atti ad attestare non solo il grado di accreditamento dell'*Euring* nella comunità scientifica di riferimento, ma neanche la solidità tecnica del *report* da questo redatto in relazione ai (diversi) dati discendenti dal *k.c.d.* 2021".

Considerato che i dati dei k.c. sono più aggiornati rispetto a quelli della Guida, la Regione Veneto, anche quest'anno, avrebbe dovuto spiegare più approfonditamente il motivo per il quale i dati della Guida sarebbero preferibili rispetto a quelli dei k.c.d.

Non si può dubitare, come riferito dal T.A.R. Veneto con sentenza n. 97/2023, della valenza del *k.c.d.* che rappresentano uno studio scientifico attendibile non solo per il suo riconoscimento a livello unionale, ma neanche per il numero, la qualità e la completezza delle informazioni nonché della bibliografia ed autorevolezza dei curatori.

Con la sentenza 1990\23, il Tar Veneto ha ricordato come "la Commissione Europea, a far data dal 2001, ha provveduto a raccogliere in un documento denominato *key concepts document* (in prosieguo anche "*k.c.d.*") tutte le migliori informazioni disponibili sul periodo di migrazione pre-nuziale e di riproduzione delle specie cacciabili, e questo al dichiarato fine di



garantire il rispetto dei principi contenuti nell'art. 7, comma 4°, della "Direttiva Uccelli". Nel corso degli anni le informazioni contenute nel k.c.d., peraltro approvate dal Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico (c.d. "Comitato ORNIS") istituito in applicazione dell'art. 16 della già ricordata direttiva 2009/147/CE, sono state via via adeguate ai tempi e, da ultimo, nel corso del 2018 è stato avviato un processo di aggiornamento dei periodi riproduttivi e migratori della fauna selvatica che si è concluso al termine del 2021 con la redazione del documento dal titolo *"Huntable bird species under the birds directive - scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States"*.

Non si comprende, quindi, come possa la Regione ritenere che i dati della "Guida" siano preferibili a quelli dei k.c. che sono aggiornati al 2021.

Anche quest'anno, pertanto, il Tar dovrà censurare l'operato della Regione in quanto non ha "dimostrato che lo studio da essa impiegato sia più attendibile, e quindi da preferire, rispetto a quello utilizzato dall'I.S.P.R.A. per l'individuazione della decade di inizio della migrazione prenuziale".

Il Tar ricorda come "la possibilità di discostarsi dalle indicazioni dell'I.S.P.R.A., formulate in applicazione del k.c.d., è infatti ammessa *"per far emergere le peculiarità dello specifico territorio di riferimento sulla scorta di un affidabile monitoraggio delle singole specie o, comunque, su dati mutuati da organismi scientifici accreditati ed obiettivamente verificabili, e quindi quando vi siano elementi istruttori di segno contrario contraddistinti da base scientifica di eguale livello"* (vedasi tra le più recenti: T.A.R. Sardegna, n. 826/2023; T.A.R. Sicilia, ordinanza n. 512/2023; T.A.R. Emilia Romagna, ordinanza n. 298/2023; C.d.S., ordinanza n. 5027/2022; T.A.R. Sicilia, n. 3691/2022)".

E' opportuno, infine, ricordare che, oltre al Tar Veneto, anche il **T.A.R. Liguria**, con **sentenza n. 570\20** aveva censurato l'analogo calendario venatorio in quanto la "chiusura della



stagione venatoria in un'unica data per tutte le specie che frequentano le zone umide – in modo da evitare rischi di confusione e perturbazione per quelle, tra di esse, che inizino la migrazione pre-nuziale – corrisponde al principio di precauzione (in questi termini, si v. la sent. n. 780 del 2019 di questa Sezione)" ed ha pertanto annullato l'art. 1, co. 1, lett. b) del calendario venatorio per la stagione 2020/2021 nella parte in cui prevede la chiusura della caccia per il 31.01.2021, invece che per il 20.01.2021, per le seguenti specie: canapiglia, folaga, alzavola, fischione, codone, frullino, porciglione, beccaccino, mestolone, marzaiola, gallinella d'acqua, germano reale.

SULL'ISTANZA DI SOSPENSIVA

Quanto al *periculum in mora* dal provvedimento impugnato discendono nei confronti del ricorrente quei "*danni gravi ed irreparabili*" di cui all' art. 21 comma 7 della legge 1034/71: è grave ed irreparabile quel danno idoneo a determinare una situazione di irreversibilità in relazione alla quale la tutela giurisdizionale non potrebbe conseguire quegli scopi di giustizia sostanziale cui è preordinata.

Tale deve ritenersi, evidentemente, il danno cagionato dall'esecuzione del censurato provvedimento, dagli effetti evidentemente irreversibili, vertendosi in materia di abbattimenti, e quindi, in buona sostanza, di uccisione di animali, atteso che la tutela del patrimonio faunistico, di primario interesse e che trova protezione addirittura a livello costituzionale.

Alla luce delle considerazioni che precedono così

SI CONCLUDE

- **In via preliminare:** sospendere la delibera della Giunta Regione con la quale è stato approvato il calendario venatorio limitatamente

- prelievo della starna;

- chiusura della caccia al 30 gennaio 2025 per germano reale.

In via principale e nel merito: Annullare il calendario venatorio limitatamente

art. 2 lett. A- 1: prelievo della starna sino al 30\12\24, come da allegato C rettificato;

art. 2 lett. G- 1: chiusura della caccia al 30 gennaio 2025 per germano reale come da allegato C rettificato;

nonché ogni altro presupposto o conseguentemente non conosciuto.



Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

In via istruttoria, si producono i seguenti documenti:

1. delibere Giunta Regione 2024 con allegato calendario venatorio;
2. statuto Earth;
3. decreto ministeriale;
4. parere Ispra;
5. documento birding veneto.

Ai sensi del dpr 115/02 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ma la ricorrente ha richiesto il beneficio del gratuito patrocinio.

Le comunicazioni possono essere inviate a mezzo fax al 0444 545403 o pec a massimo.rizzato@ordineavvocativicenza.it

7\8\24 Avv. Massimo Rizzato